

Riforme europee. Mercoledì la commissione lavoro verificherà se c'è l'unanimità per il parere

Associazioni all'appello del Cnel

Il giudizio è un passaggio obbligatorio per l'iscrizione al Registro

Federica Micardi
MILANO

Il Cnel mercoledì potrebbe decidere di gettare la spugna sulla questione "associazioni". La commissione lavoro del Cnel ha stabilito i criteri in base ai quali vanno riconosciute le associazioni per iscriverle nel Registro tenuto presso il ministero della Giustizia, così da "selezionare" i partecipanti al confronto per le piattaforme europee sulla formazione omogenea delle professioni. Ma ora ci si scontra sulla loro applicazione.

Per la maggioranza dei componenti i requisiti di serietà (presenza di un elenco degli iscritti, di un

IL MINISTERO

Il sottosegretario Casellati: occorre verificare se l'elenco apre una scorciatoia a danno degli Albi

codice deontologico e di una formazione continua) devono essere posseduti all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco. Secondo i quattro componenti del Cnel che rappresentano gli Ordini que-

sti requisiti devono essere presenti da almeno quattro anni. «Ora», spiega Roberto Orlandi, capogruppo professioni al Cnel - è stata coinvolta la presidenza che ha nominato un esperto esterno alla commissione lavoro. Mercoledì verificheremo se esiste ancora la possibilità di trovare una soluzione condivisa». Altrimenti il parere del Cnel sui candidati al Registro non verrà dato, al suo posto due distinte motivazioni. Il parere, comunque, è obbligatorio ma non vincolante.

Il ritardo mette in allarme il Coordinamento delle libere associazioni professionali (Colap). «Le cose sono peggiorate nelle ultime due settimane», afferma il presidente Giuseppe Lupoi. «Il Cnel - dice - dovrebbe verificare se l'attività portata avanti dall'associazione è intellettuale oppure no e non entrare nel merito di questioni già approvate dal ministero».

Secondo Lupoi le dichiarazioni di qualche giorno fa dell'onorevole Maria Grazia Siliquini, relatore in commissione Giustizia sulla riforma delle professioni, hanno spinto alcuni componenti del Cnel a tergiversare. Siliquini, il 27 ottobre, al termine di un'audizione con l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) e con il forum

delle professioni intellettuali ha dichiarato: «Con la riforma si dovranno eliminare le distorsioni dei principi europei stabiliti dalla direttiva 36/2005 Zappalà e 123/2006 Bolkestein, operate nella passata legislatura con il recepimento della direttiva qualifiche (Dlgs 206/2007) e dalle leggi Bersani, restituendo decoro e autorevolezza ai professionisti».

Rincarare la dose Andrea Bonechi, vice presidente del Cup, presente all'incontro: «L'articolo 26 è stato scritto male e va modificato. E comunque - conclude Bonechi - le piattaforme europee vedranno la luce solo tra qualche anno, non si capisce il perché di tanta fretta».

Butta acqua sul fuoco Nino Lo Presti, responsabile professioni del Pdl: «Nessun intervento di

modifica è previsto sul Dlgs 206/2007, c'è una legge in vigore e sta seguendo il suo percorso. L'articolo 26 del Dlgs 206 prevede una serie di regole che vanno verificate. Niente di eccezionale». Intanto il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha deciso di approfondire la questione: «Solo di recente sono venuta a conoscenza di questo problema - afferma - e ora devo fare le opportune verifiche. Certo è - conclude la Casellati - che la direttiva 206 è stata mal tradotta e gli Albi temono che il Registro diventi una scorciatoia per svolgere determinate mansioni senza un'adeguata preparazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La regola base

Articolo 26, decreto 206/2007

«L'articolo dedicato alla «Piattaforma comune», prevede al comma 1 - che per elaborare proposte in materia di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea, vengano sentiti «se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in

manca, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello

nazionale». Il comma 3, stabilisce che per valutare la rappresentatività nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto: dell'avvenuta costituzione da almeno quattro anni; dell'esistenza di uno statuto, di un elenco di iscritti aggiornato, dell'obbligo di formazione permanente e della diffusione sul territorio nazionale